

VICENDE RECENTI DELLA S.R.L. ITALIANA E ISTANZE DI DIRITTO EUROPEO

di **MICHELE PERRINO**

Articolo del 24 febbraio 2015

ISSN 2420-9651

Le recenti novità normative relative alla s.r.l. – intervenute, in particolare, a partire dal 2011 – si incentrano sulla cospicua riduzione degli oneri di costituzione e di funzionamento di tale tipo di società. Così facendo, per un verso il legislatore italiano riconnette la s.r.l. al trend in atto in vari ordinamenti nazionali europei, sulla spinta della giurisprudenza comunitaria in tema di libertà di stabilimento delle società nella UE, che ha visto la Private Limited Company britannica giocare il ruolo di apripista di un processo di competizione fra ordinamenti con sostanziale convergenza di soluzioni nazionali, in punto di riduzione dei costi e vincoli normativi per i rispettivi tipi di società di capitali “chiuse”. Per altro verso, alle stesse riforme nazionali, incluse le ultime modifiche della s.r.l. italiana, corrisponde una politica normativa che da tempo si snoda a livello centrale europeo, dove il tema della riduzione degli oneri di costituzione e funzionamento (mediante la semplificazione dell’iter costitutivo e delle regole di funzionamento, da un lato, e dall’altro la sostanziale svalutazione dei vincoli di capitale minimo) è additato quale via maestra per ritagliare forme societarie congeniali all’azione delle piccole e medie imprese.

Premessa.

La storia recente della s.r.l. italiana, con le sue profonde e continue modificazioni, sembra mettere alla prova l'affidabilità di consolidati cliché culturali, come quello relativo al nesso fra semplificazione e flessibilità; dimostrando quanto problematici possano rivelarsi obbiettivi, pur largamente condivisi anche al di là dei confini nazionali, di snellimento e riduzione degli oneri normativi.

Con la riforma di più di 10 anni orsono, si è anzitutto provveduto a recidere i risalenti vincoli di parentela sistematica e dipendenza regolamentare della s.r.l. rispetto alla s.p.a., marcando un pronunciato distacco tipologico e disciplinare fra i due modelli. E ciò si è fatto ponendo, quanto alla s.r.l., una rinnovata enfasi sulla rilevanza personale del socio – partecipe di una compagine societaria chiusa, ristretta e attiva – e sulla flessibilità organizzativa del tipo, con la possibilità di adottare moduli e soluzioni proprie delle società di persone; si dà vita alla conformazione di un modello elastico, con elettiva vocazione a fungere da forma organizzativa capitalistica delle piccole e medie imprese.

Le più recenti novità relative al tipo societario in discorso, d'altra parte, di cui dirò nel presente intervento, si incentrano sulla riduzione degli oneri di costituzione e di funzionamento della società, operando essenzialmente su due versanti: *a)* l'uno attinente alla complessiva *semplificazione*, mediante soluzioni relative, fra l'altro, alla possibile adozione – in vista dell'abbattimento dei costi transattivi – di statuti standardizzati e preconfezionati a livello ministeriale, alla limitazione degli spazi di intervento e dei costi notarili, nonché all'alleggerimento della funzione di controllo interno (unicità del sindaco o revisore, riduzione dei casi di obbligatorietà di nomina dell'organo); *b)* l'altro relativo al drastico ridimensionamento del rilievo del capitale sociale minimo.

Così facendo, per un verso il legislatore italiano riconnette la s.r.l. al *trend* in atto in buona parte degli ordinamenti nazionali europei, che, sulla spinta competitiva innescata dalla nota giurisprudenza comunitaria in tema di libertà di stabilimento delle società nella UE, ai sensi degli [artt. 49 e 54 TFUE](#), ha visto la *Private Limited Company* britannica – a partire dalla sua libertà da significativi vincoli di capitale minimo – giocare il ruolo di apripista di un processo, in cui la competizione fra ordinamenti finisce col generare una sostanziale convergenza di soluzioni nazionali, in punto di riduzione dei costi e vincoli normativi per i rispettivi tipi di società di capitali "chiuse".

Per altro verso, alle stesse riforme nazionali, incluse le ultime modifiche della s.r.l. italiana, corrisponde – nel seno di una vicenda in cui, fermo l’innesco dianzi ricordato del modello della *Private Ltd. UK*, difficile è stabilire quale sia l’antecedente e quale invece la conseguenza – una politica normativa che da tempo si snoda a livello centrale europeo, attraverso la produzione di una serie articolata di documenti, nei quali il tema della riduzione degli oneri di costituzione e funzionamento (mediante la semplificazione dell’*iter* costitutivo e delle regole di funzionamento, da un lato, e dall’altro la sostanziale svalutazione dei vincoli di capitale minimo) è additato quale via maestra per ritagliare forme societarie congeniali all’azione delle piccole e medie imprese, pilastro dell’economia dell’Unione.

In tal senso, le recenti novità in tema di s.r.l. non sono soltanto la “risposta italiana” al processo di competizione e sostanziale imitazione fra ordinamenti dell’area europea, avviato dalla consorella d’oltremarica, processo peraltro largamente indagato dalla dottrina, nei suoi passaggi e nelle specificità dei singoli modelli nazionali che ne sono stati il frutto; bensì anche l’attuazione – salvo doverne verificare l’effettiva coerenza e, soprattutto, valutare la razionalità e funzionalità delle soluzioni scelte – di indicazioni a più riprese espresse a livello centrale europeo. Ed è su tale secondo aspetto, fin qui meno segnalato negli scritti editi, che si intende specificamente soffermare l’attenzione in queste pagine.

La riduzione degli oneri di costituzione e funzionamento nei modelli societari nazionali destinati alle SME.

Prima di far ciò, valga comunque ricordare brevemente come il tema – *leit motiv*, s’è detto, delle ultime modifiche italiane della s.r.l. – della riduzione degli oneri di costituzione e funzionamento, anche e proprio nelle specifiche modalità della possibilità di accesso a statuti *standard*, elaborati a livello normativo, dell’abbattimento dei costi notarili e di iscrizione nei pubblici registri e del sostanziale affrancamento da vincoli di capitale minimo, rappresenti un tassello essenziale di gran parte dei modelli societari concorrenti, introdotti negli ultimi anni dagli altri paesi europei, nell’agone competitivo dischiuso dai casi *Centros* (1999), *Überseering* (2002) e *Inspire Art* (2003) della Corte di Giustizia, avendo come destinatarie le imprese di minori dimensioni e chiuse al mercato dei capitali di rischio.

Così, quanto anzitutto alle facilitazioni del procedimento formativo, il *Companies Act*

2006 prevede che la *Private Limited Company* inglese possa costituirsi assai velocemente, senza necessità di intervento notarile, mediante invio al *Registrar of Companies (Company House)* – che rilascerà il *certificate of incorporation* (§ 15) – di atto costitutivo e statuto; con la possibilità peraltro che quest'ultimo sia supplito [§ 9 (5) (b)] dall'applicazione di *default*, salvo deroga espressa, dei modelli standard elaborati, con funzione appunto suppletiva dell'autonomia privata (sec. 20), dalla segreteria di stato (non solo per la *Private Ltd.*, ma per tutte le *limited companies*, anche *public*, cfr. § 18 ss.), periodicamente aggiornati; e con il vantaggio, in caso di adozione dei *model articles*, di costituzione della società *on line* entro 24 ore.

L'applicazione suppletiva di statuti tipo è prevista anche per la *Société à responsabilité limitée (SARL)* francese (dall'art. 223-1 Code de Commerce, come modificato dalla Loi n. 776 del 4 agosto 2008, relativamente al caso socio unico persona fisica ed amministratore), i cui principali documenti societari (atto costitutivo, statuto, libro delle deliberazioni dei soci) possono ora essere formati senza intervento notarile, con correlativo risparmio di costi; e pure con riferimento alla *Sociedad Limitada Nueva Empresa spagnola* (forma semplificata di *Sociedad de Responsabilidad Limitada* introdotta dalla Ley n. 7 del 1° Aprile 2003 modificando, mediante l'aggiunta di un nuovo cap. 12 alla Ley n. 2 del 23 marzo 1995 in tema di *Sociedades de Responsabilidad Limitada*) è offerto alle parti uno statuto tipizzato, approvato con decreto del Guardasigilli, con funzione solo orientativa ma con il vantaggio, se adottato, di velocizzare l'iscrizione della società nel *Registro Mercantil*.

Analogamente, anche la costituzione della *GmbH* tedesca (a seguito delle modifiche introdotte dal MOMIG (*Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Recht und zur Bekämpfung von Missbräuchen*) del 1° Novembre 2008) può essere resa più veloce e meno costosa, ove la società sia composta da non più di tre soci che accettino di adottare senza modifiche lo statuto standardizzato previsto, quale suo allegato, dalla stessa legge istitutiva del modello [§ 2 (1a)]. Ed ancora la riforma della B.V. olandese, introdotta dal *Flex Act (Wet vereenvoudiging en Flexibilisering B.V.-recht)* del 18 giugno 2012, consente di semplificare al massimo la costituzione della società mediante adozione di statuti standard a tal punto concisi, che «*the Articles of Association will fit on one A4-sheet of paper*» (cfr. <http://www.government.nl/ministries/venj/news/2012/09/28/incorporating-a-private-limited-company-becomes-easier.html>).

Riguardo poi alla riduzione del capitale sociale minimo, la determinazione del capitale della SARL francese, per effetto della modifica dell'art. L 223-2 *Code de Commerce* da parte della Loi n. 721 del 1 agosto 2003 (significativamente intitolata *Simplification de la création d'entreprise*), è integralmente lasciata, senza alcun limite di importo, all'autonomia statutaria, potendo con ciò anche attestarsi ad un euro. Analoga assenza di ogni determinazione minima del capitale connota d'altra parte la *Société par Actions Simplifiée*, sorta di adattamento della società azionaria francese (introdotta con *Loi* del 3 gennaio 1994 ed oggi regolata dagli artt. L.227-1 ss. del *Code de commerce*), sotto forma di ibrido fra una *corporation* ed una società personale, che si connota per la grande libertà contrattuale riconosciuta agli azionisti, per il fatto che le azioni non possono essere offerte al pubblico né quotate in mercati regolamentati, e per la mancanza appunto di un capitale minimo; ciò che ne ha decretato la progressiva diffusione quale forma societaria elettiva di piccole e medie imprese, e fra queste di imprese *start up* (ma anche di *holding* finanziarie).

Anche per la BV olandese (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) il citato *Flex Act* del 18 giugno 2012 ha disposto l'abolizione del capitale minimo previgente di 18.000 euro, lasciato ora alla libera determinazione delle parti.

Similmente, il Decreto Lei n. 33 del 7 marzo 2011 ha eliminato per la *Sociedade por quotas portoghese* il capitale sociale minimo, residuando solo il valore nominale minimo di un euro per ciascuna quota di partecipazione, con conseguente possibilità di società unipersonali con capitale 1 euro; ed analoga disciplina è prevista in Germania dal § 5a *GmbH gesetz*, come introdotto dal MOMIG dell'1.11.2008, plasmando la figura della *Unternehmersgesellschaft* o *UG* (variante della *GmbH* – detta anche *Mini-GmbH*, o *1-Euro GmbH*), caratterizzata da un capitale sociale inferiore al minimo di 25.000 disposto per la generalità delle *GmbH* (ancorché con l'obbligo di accantonare a riserva il 25% degli utili netti attuali, c.d. *Thesaurierungspflicht*); il che, in combinato con il disposto del § 5 (2) circa il valore nominale in euro interi delle quote di *GmbH*, dà luogo alla possibile costituzione di *UG* a socio unico e capitale 1 euro.

Ancora, la *société privée à responsabilité limitée starter (SPRL-S)*, di cui all'art. 211 *bis Code des sociétés* belga (introdotta dalla loi 12 gennaio 2010), può costituirsi con capitale ad un euro, ai sensi dell'art. 223, mantenendo la denominazione di *starter* solofinché il capitale non raggiunga il minimo previsto per tutte le *SPRL*, pari a 18.550 euro.

Gli interventi europei in tema di organizzazione societaria delle piccole e medie imprese. Minimizing regulatory burden for SMEs.

Si diceva dell'aggancio – per lo più trascurato dagli interpreti, a tutto vantaggio della chiave competitiva fra ordinamenti – dei profili di riforma delle s.r.l. qui segnalati al processo normativo a livello europeo, che si caratterizza per una forte e privilegiata attenzione per le piccole e medie imprese e per una decisa spinta per la semplificazione e l'allentamento dei vincoli normativi nell'ambito delle forme societarie – quale appunto la s.r.l. italiana – più direttamente congeniali a tale livello imprenditoriale.

In quest'ultima direzione, mi riferisco in particolare ai noti, articolati e ripetuti interventi europei in tema di forme organizzative societarie delle piccole e medie imprese (*small and medium-sized enterprises*, o in forma abbreviata “SME”).

Si tratta, secondo il Report della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 Novembre 2011, dal titolo “*Minimizing regulatory burden for SMEs*”, delle imprese con meno di 250 dipendenti e con non più di 50 milioni di euro di volume di affari, o 43 milioni di euro di totale dello stato patrimoniale. In tale ambito, le micro imprese costituiscono la categoria delle SME più piccole, con meno di dieci dipendenti e un volume di affari o un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di euro.

Ora, nell'apprestare regole di organizzazione e di *governance* adeguate alle SME, o – come si esprime lo stesso documento succitato – un ambiente normativo SME *friendly*, il diritto societario è chiamato ad adeguarsi ai caratteri distintivi e a rispondere specificamente alle istanze tipiche di tale realtà imprenditoriale, quali: snellezza di forme; semplificazione procedurale; limitazione e riduzione dei costi; alleggerimento in via generale di tutte le spese e gli oneri, che risultano particolarmente gravosi per le imprese in discorso. Istanze, queste, ancora più urgenti e pressanti per specifiche sottocategorie di SME, come quelle che fanno capo ai giovani imprenditori; e più in generale alle imprese basate sullo sfruttamento di idee, invenzioni e innovazioni, prodotte dalla iniziativa e creatività giovanile.

Problemi ed istanze relative all'uso della forma societaria quale struttura organizzativa delle SME sono del resto da tempo al centro dell'attenzione nelle istituzioni UE, costituendo parte cospicua del dibattito sul diritto societario europeo.

In una prima fase, i documenti UE si focalizzano sulla previsione di strumenti e regole societarie di diritto uniforme europeo: tali sono, creature cioè di diritto europeo, il modello (di *public company*) della Società europea, detta anche *Societas Europaea* o SE

(di cui al regolamento del Consiglio sullo Statuto di una Società europea, 2157/2001); e quello (di *private company*) della Società privata europea, anche denominata “*Societas Privata Europaea*“ o “SPE” (proposta della Commissione per un Regolamento del Consiglio sullo Statuto di una Società privata europea, presentata nel giugno del 2008). Di quest’ultima – la Società Privata Europea – si parlava già nel *Final Report del High Level Group of Company Law Experts* presieduto da Jaap Winter, presentato il 4 Novembre 2002, documento com’è noto incentrato sui temi della *corporate governance* nella EU e della modernizzazione del diritto societario europeo, di cui offre una estesa rivisitazione. Nel condividere le istanze di semplificazione già formulate dal precedente Comitato di esperti, operante nell’ambito del progetto europeo denominato SLIM (*Simpler Legislation for the Internal Market*, anch’essa nota iniziativa lanciata dalla Commissione europea nel 1996, con lo scopo di identificare modalità di semplificazione della legislazione del mercato interno comune), il Gruppo di *High Level* fa per la prima volta riferimento alla elaborazione in corso dello Statuto di una Società Privata Europea, presentata come nuova forma societaria a livello UE, intesa a venire primariamente incontro alle istanze delle SME operanti in più di uno Stato membro; indicazioni tutte raccolte e rilanciate dalla Commissione europea, meno di un anno più tardi, con il documento “*Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward*”, del 21 Maggio 2003. Una proposta della Commissione per una *European Private Limited Company* (SPE), denominata anche “*Societas Privata Europaea*”, verrà poi formulata il 25 giugno 2008, emendata dal Parlamento il 10 marzo 2009, e, dopo essere stata lungamente in discussione, risulta da ultimo ritirata in data 21.5.2014 fra le proposte divenute “obsolete” [cfr. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0521\(01\)&rid=1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0521(01)&rid=1)].

L’obiettivo era dar vita ad un veicolo societario a responsabilità limitata appositamente rivolto alle SME, quale forma organizzativa semplificata idonea ad incoraggiare la costituzione di piccole e medie imprese in forma societaria nel singolo mercato nazionale, che ambiscano ad intraprendere attività commerciali transfrontaliere e ad avere all’estero società controllate o collegate. A tal fine, la proposta prevedeva che la SPE, contraddistinta dalla rilevanza centrale dei soci, potesse essere costituita – con formalità amministrative e spese di costituzione ridotte al minimo – da uno o più soggetti giuridici, anche per via di trasformazione, fusione o scissione di società

preesistenti. Il capitale minimo sarebbe stato pari ad un euro, diviso in azioni non quotate, insuscettibili di essere offerte o negoziate sui mercati regolamentati. Sede legale e sede effettiva (o sede amministrativa principale) avrebbero dovuto situarsi nell'Unione europea, ma non necessariamente entrambe nel medesimo Stato membro. La sede legale avrebbe peraltro potuto essere trasferita ad altro Stato membro, senza alcun impatto sulla soggettività giuridica della società e sulla sua attività pregressa.

La proposta relativa alla SPE è stata parte integrante dell'iniziativa della Commissione denominata "*Small Business Act*" (SBA), intesa ad incoraggiare lo sviluppo delle SME in Europa. Tale iniziativa ha condotto alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni, dal titolo "*Think Small First - A Small Business Act*" for Europe, del 25 giugno 2008, sorta di ampia cornice della politica in tema di SME per l'Europa ed i suoi Stati membri, cui è seguita una revisione il 23 febbraio 2011, in guisa di bilancio e valutazione di quanto fatto e quanto ancora da fare a vantaggio delle SME. Obiettivo dello *Small Business Act* è promuovere lo sviluppo delle SME incardinando il principio *Think Small First* nella politica e nella legislazione, attraverso in particolare la posizione di 10 principi guida per la politica legislativa a livello sia centrale europeo che nazionale degli Stati membri, nonché varando un set di nuove proposte legislative (inclusa, fra queste, la sopra ricordata proposta di regolamento per la SPE) e di misure politiche ispirate al suddetto principio direttivo. Fra le altre sollecitazioni rivolte agli Stati membri, speciale rilievo hanno quelle relative alla semplificazione ed alla flessibilità della legislazione rivolta alle SME, così fra l'altro da velocizzarne (in meno di una settimana, cfr. cap. IV) i tempi di costituzione.

Una riflessione ulteriore è apparsa più di recente con il *Report* del 5 aprile 2011 del *Reflection Group On the Future of EU Company Law*, istituito dalla Commissione europea nel dicembre 2010 in vista della conferenza da tenersi a Bruxelles il 16 e 17 maggio 2011. Il Report formula un'istanza generale per una legislazione semplificata in materia societaria, specificamente in tempi di crisi, osservando che «*la crisi finanziaria ha evidenziato quanto sia importante per le imprese operare in un ambiente flessibile per essere capaci di adattarsi alle nuove circostanze e sperimentare idee finanziarie, organizzative o industriali innovative*». «*L'esperienza insegna*» – queste ancora le parole usate dal Report – «*che organizzazioni più snelle hanno potuto procedere prima e meglio a tutti i cambiamenti necessari per sopravvivere e prosperare nel nuovo*

ambiente economico della crisi e delle sue conseguenze. Una cornice legale flessibile può di per sé facilitare l'adattamento e la modifica organizzativa, così rivelandosi quale fattore importante per sostenere la competitività delle imprese europee». Consapevole di ciò, il Report preferisce non delineare regole uniformi a livello UE, bensì esprimere alcune generali istanze da realizzarsi da parte dei singoli Stati membri, e programmare la rimozione di ostacoli ad un ampio e pervasivo alleggerimento del carico normativo per le SME.

In questa prospettiva, il *Reflection Group* raccomanda una strategia di semplificazione per le SME, che prenda avvio da iniziative della Commissione, in base al rilievo che, in molti ordinamenti, società di tipo sia “aperto” che “chiuso” sono state sottoposte a discipline in larga parte identiche: nel senso che regole provenienti dalle Direttive UE applicabili alle società azionarie sono state estese alle forme societarie minori, conducendo per queste ultime ad un vero e proprio sovraccarico normativo (in particolare, con la 2^a Direttiva societaria in tema di capitale minimo e la 4^a in materia di bilanci annuali). Vi sono vari modi – ad avviso del Group – per semplificare il regime legale applicabile alle SME: ridurre le formalità da osservare per la costituzione della società; limitare l'intervento di pubblici ufficiali o notai, consentendo di creare una nuova società senza bisogno di un rogito notarile; consentire l'accesso con strumenti elettronici alle procedure di registrazione; oltre che esentare le SME dall'obbligo di deposito dei bilanci annuali e da altri obblighi contabili, nonché diminuire più in generale i costi da affrontare per conformarsi alla legislazione (dove una parte significativa di tali costi deriva appunto dalla redazione o tenuta di fascicoli e registri). Ancora più di recente, istanze siffatte sono state propugnate dal già richiamato *Report* della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dal titolo “*Minimizing regulatory burden for SMEs*”, apparso il 23 novembre 2011, anch'esso incentrato sull'obiettivo di minimizzare il carico normativo a livello europeo, quale modo per aiutare le piccole imprese ed evolvere il concetto “*Think Small First*” formulato dallo *Small Business Act* ad uno stadio successivo, mediante l'utilizzo di esenzioni, o di specifiche e più duttili discipline, così da implementare il diritto europeo nel modo meno oneroso, ed allo stesso tempo condurre gli Stati membri ad introdurre legislazioni “su misura” per le SME, ingaggiando una competizione fra ordinamenti nazionali in ordine alla più efficiente disciplina in materia.

Gli interventi normativi recenti sulla s.r.l. italiana. Abrogazione libro soci e semplificazione dei controlli.

È dunque tenendo sullo sfondo il descritto e complessivo scenario, costituito non solo dai concorrenti modelli nazionali apprestati da altri Stati membri della UE, ma anche dalle indicate espressioni di politica legislativa centrale europea, che vanno rettamente inquadrare le recenti novità legislative che hanno riguardato la s.r.l. italiana, alla ricerca di soluzioni atte alla riduzione dei costi di formazione e funzionamento della società, avendo di mira le piccole e medie imprese (di cui la s.r.l. è schema organizzativo d'elezione), sotto entrambi i profili qui sottolineati della semplificazione, da un lato, e dall'altro dell'attenuazione dei vincoli di capitale minimo.

Con riferimento al primo profilo, verso la riduzione dei costi amministrativi a carico delle società, additata quale obiettivo, s'è visto, dai documenti europei sulla politica del *Think Small First*, muoveva anzitutto la misura dell'abrogazione del libro dei soci, con il [d.l. 29 novembre 2008, n. 185](#), conv. in [l. n. 2 del 2009](#); pur restando salva, secondo l'opinione prevalente, la facoltà di prevedere nello statuto la tenuta del libro soci e l'iscrizione in esso quale condizione di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali.

Più di recente, l'intento di semplificazione si è rivolto alla materia dei controlli modificando l'[art. 2477 c.c.](#) [all'esito di un incrocio di novelle e abrogazioni fra il 2011 e il 2012: cfr. [art. 14, comma 13, l. 12 novembre 2011, n. 183](#); e poi [art. 35, comma 2, lett. a\), d.l. 9 febbraio 2012, n. 5](#), conv. in [l. 4 aprile 2012, n. 35](#)], nel senso che, in caso di nomina facoltativa o obbligatoria di un organo di controllo, esso è costituito da un solo membro effettivo, a meno che lo statuto non disponga diversamente. La previsione di *default* del carattere monocratico dell'organo di controllo – al quale ultimo comunque si applica la disciplina sui sindaci di s.p.a., ai sensi del comma 4 dello stesso articolo – consente di ridurre i costi per la società rispetto ad una composizione collegiale, e di snellire le modalità di esercizio della funzione.

Ulteriore intervento semplificativo in materia è quello operato dall'[art. 20](#) (rubricato appunto "*Misure di semplificazione*"), comma 8, [d.l. 24 giugno 2014, n. 91](#), conv. in [l. 11 agosto 2014, n. 116](#), abrogando il presupposto di obbligatorietà della nomina, rappresentato da un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (contestualmente abbassato, dal comma 7 dello stesso art. 20, a cinquantamila euro), prima previsto dall'[art. 2477](#), comma 2, (di modo che i casi in cui

la nomina di un organo di controllo interno o di un revisore è obbligatoria si sono oggi ridotti a tre: se la s.r.l. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; se per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma [dell'articolo 2435-bis](#) per la redazione del bilancio in forma abbreviata).

Già dalle predette misure normative emerge peraltro come, al di là delle intenzioni semplificative, una redazione non del tutto perspicua delle disposizioni dettate a tal fine possa talvolta dar luogo ad un'indesiderabile eterogeneità dei fini: qui a partire da ciò, che i compiti di controllo delle due figure individuate non sono puntualmente delineati. Lo statuto può, e nei casi di cui all'art. 2477, (attuale) comma 2, deve, nominare alternativamente un organo di controllo o un revisore; può d'altra parte, negli stessi casi, dotarsi di entrambi. Ma cosa succede in caso di nomina solo di un revisore dei conti? Eserciterà quest'ultimo anche le funzioni di controllo legale, in luogo dell'organo di controllo, o dovrà limitarsi (come ritenuto da [Assonime, circ. n. 6 del 7 marzo 2012](#), p. 7) al controllo dei bilanci della società? Un'alternativa è ritenere che, quale che sia la figura nominata, organo di controllo o revisore, ad essa spettino gli stessi compiti, sia di controllo di legalità che di verifica contabile. Certo è che l'obiettivo di semplificazione non sembra, con simili incertezze, compiutamente attinto; e che un maggiore dispendio di dettato normativo può talora valere, anziché ad indesiderabili effetti di *overload*, a frutti di chiarezza applicativa. Ma su ciò si tornerà più avanti.

La s.r.l. semplificata e a capitale ridotto.

Riguardo al profilo del capitale minimo, già l'[art. 6, l. 18 ottobre 2001, n. 383](#), aveva previsto che il conferimento in denaro nelle società di capitali (tutte, anche azionarie) potesse essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, con caratteristiche determinate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; e ciò allo scopo di facilitare la nascita di imprese con bassa densità di capitale. La disposizione – al di là del suo recepimento, in materia di s.r.l., nel testo dell'[art. 2464, comma 4, c.c.](#), introdotto con la riforma *ex d.lgs. n. 6 del 2003* – non ha poi trovato la prevista attuazione (non essendo mai intervenuto il decreto presidenziale attuativo), ma va ricordata quale importante momento del dibattito sulla conservazione dell'istituto giuridico del capitale in Italia. In particolare, detta

previsione scaturiva dalla convinzione che (così la relazione allegata alla relativa proposta di legge) il capitale strategicamente più importante siano le idee, le quali rappresentano un capitale in sé, e possono essere prodotte anche con bassa densità di capitale, se non spesso in totale assenza di capitali. Per di più, le idee tendono ad autofinanziarsi ed a compensare il capitale con forme finanziarie diverse da quelle classiche: il caso tipico è quello del *venture capital*, che finanzia idee di giovani innovatori privi di risorse finanziarie e sprovvisti di cespiti o garanzie idonee a proteggere il supporto finanziario, di cui hanno bisogno per l'avvio delle loro imprese. Ora, come emerso dalla rapida rassegna dianzi compiuta, quello del capitale, del suo minimo legale e dei modi per raccogliarlo fra i soci, è in effetti questione nodale del dibattito corrente sulla più appropriata disciplina per le SME, in Italia come negli altri Stati membri prima menzionati; là dove il più generale dibattito circa il mantenimento stesso del capitale sociale quale istituto giuridico nel diritto societario europeo incrocia il riferito bisogno di alleggerire il diritto societario per le piccole e medie imprese. E in questa prospettiva, il modello di capitale sociale che sembra diffondersi in Europa, a livello EU come a quello degli Stati membri, è quello di una sintesi fra conservazione del capitale – in luogo del suo rimpiazzo con un sistema di *ratios* o di *solvency test* – e allentamento dei vincoli di minimo ammontare. In effetti, una società con un pur insignificante minimo di capitale, 1 euro o 1 *pence*, rimane cosa diversa da una società senza capitale sociale. Anche se di minimo importo, il capitale conserva infatti – quale che ne sia l'ammontare – il suo essenziale significato organizzativo e la sua funzione societaria quale “*retention figure*”, strumento cioè idoneo ad impedire illegittimi trasferimenti di ricchezza dalla società ai suoi partecipanti, in violazione della regola (*priority rule*) del pagamento prioritario dei creditori della società.

Tornando alla s.r.l. italiana, l'intervento in materia più ambizioso degli ultimi anni è quello che, nel tentativo di offrire alle piccole e medie imprese un modello di s.r.l. adeguato alle loro specifiche esigenze, idoneo a competere con gli analoghi modelli degli altri ordinamenti europei e al contempo a rispondere alle viste indicazioni di politica UE, introduce per la prima volta in Italia la figura della s.r.l. con capitale sociale ad 1 euro, coniugando misure di semplificazione organizzativa e standardizzazione degli statuti con la sostanziale rimozione del vincolo di capitale minimo, tutto ciò attraverso la creazione della nuova s.r.l. “semplificata”: secondo i più, modalità d'essere della s.r.l. quale forma societaria pensata per le SME, senza con ciò dar vita ad

un nuovo tipo a sé stante di società.

Anche in questo caso, il dato stabilizzatosi (fino a quando?) è frutto di un convulso avvicendamento di provvedimenti. Dapprima, con l'introduzione di una peculiare figura di s.r.l. semplificata, originariamente connotata – oltre che dai profili tuttora vigenti, fra i quali l'ammontare del capitale sociale pari ad almeno 1 euro e inferiore al minimo di 10.000 euro valido per la generalità delle s.r.l., di cui appresso si dirà – dall'essere riservata, con l'intento di favorire l'imprenditorialità giovanile, a persone fisiche con meno di trentacinque anni al tempo della sua costituzione, e con quote sociali incredibili, a pena di nullità, a soggetti privi degli anzidetti requisiti (art. 2463-*bis*, nel testo introdotto dall'[art. 3, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1](#), c.d. decreto sulle liberalizzazioni, conv. in [l. 24 marzo 2012, n. 27](#)). Poi, di lì a pochi mesi, con la enucleazione della ulteriore figura della s.r.l. “a capitale ridotto”, costituibile invece da persone fisiche con più di 35 anni di età ([art. 44, d.l. 22 giugno 2012, n. 83](#), conv. in [l. 7 agosto 2012, n. 134](#)). Infine, con la riunificazione [*ex art. 9, comma 14, lett. a*), [d.l. 28 giugno 2013, n. 76](#), conv., con modif., in [l. 9 agosto 2013, n. 99](#)] delle due figure nell'unica creatura di sintesi rappresentata dall'attuale s.r.l. semplificata, quest'ultima comunque incisivamente rimaneggiata rispetto al suo conio iniziale, pur sempre configurabile solo in sede di costituzione e da parte di persone fisiche, ma eliminato ormai ogni requisito di tipo anagrafico, e tuttora connotata da un capitale minimo di 1 euro e massimo di 10.000 euro.

Statuto standard inderogabile.

Prima di venire al versante del minimo di capitale sociale, e soffermandoci unicamente sull'ultimo assetto della s.r.l. semplificata, un primo essenziale profilo di tale figura societaria è la standardizzazione delle regole statutarie, dovendo queste redigersi in conformità al modello standard tipizzato – in base al disposto del comma 2 dell'[art. 2463-*bis* c.c.](#) – con [decreto del Ministro della giustizia n.138 del 23 giugno 2012](#) (recante “*Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata*”, in G.U., 14 agosto 2012, n. 189): un modello tanto sintetico da racchiudersi in un foglio A4, sul citato esempio della B.V. olandese esito del *Flex Act*. Sennonché tale obbligo di conformazione, inteso all'evidenza – al pari dei fenomeni di elaborazione normativa standardizzata degli statuti societari per le SME, osservati negli altri ordinamenti europei – ad offrire ai contraenti un risparmio dei costi transattivi,

lasciava adito, al momento della sua originaria previsione, a non poche insicurezze sul significato e sulla stringenza della medesima “conformità”, tanto più se messo a confronto con il carattere di regola suppletivo, invece, degli statuti standard offerti dagli predetti ordinamenti concorrenti: là dove dubbio era, in particolare, se residuasse spazio per l’autonomia privata, per un verso mediante un possibile arricchimento dello statuto standard con ulteriori clausole non standardizzate, per altro verso mediante un’eventuale selezione – fra le stesse clausole standardizzate – delle clausole da inserire in concreto nello statuto della singola società; ciò peraltro tenuto conto del riferimento, contenuto al comma 5 del testo originario dell’art. 2463-*bis* – come dettato dall’[art. 3, d.l. n. 1 del 2012](#), prima di essere convertito in legge – a possibili “modificazioni” dell’atto costitutivo (di cui non parla più il testo esito della conversione in legge).

Successivamente, con il nuovo comma 3 aggiunto all’[art. 2463-*bis* c.c.](#) dal comma 13, lett. *b-bis*), dell’[art. 9, d.l. 28 giugno 2013, n. 76](#), conv., con modif., in [l. 9 agosto 2013, n. 99](#), si è ulteriormente previsto che «*Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili*». Con il che peraltro, nel marcare definitivamente la singolarità della via italiana alla standardizzazione statutaria – inderogabile, anziché suppletiva come altrove in Europa – delle SME in forma di società “chiuse”, non si è certo fugato ogni dubbio, restando irrisolto, in particolare, se il divieto di deroghe al modello, e quindi – sembra – di un suo prelievo parziale e selettivo, ne precluda anche l’integrazione con clausole ulteriori; come parrebbe comunque da ritenere, stante la perentorietà del citato disposto, nel senso allora di una vincolante uniformità, cioè sovrapposibilità degli statuti di tutte le “semplificate”.

Pure gravemente incerte sono le conseguenze di una eventuale deroga illecita alle clausole del modello *standard* tipizzato, se cioè essa comporti una nullità limitata alla clausola derogatoria, secondo le regole di conservazione degli atti in materia di nullità parziali, o se invece effetto ne sia la mera disapplicazione del regime della semplificata ed il ripristino allora del codice normativo generale della s.r.l.; rispetto al quale peraltro la s.r.l. semplificata si differenzia oggi solo – per quanto detto e che ancora si dirà – relativamente al risparmio dei costi iniziali (bollo, segreteria, costi notarili), alla standardizzazione degli statuti e, forse (ma il punto è dubbio), alla disciplina degli accantonamenti obbligatori di utili in caso di capitale sotto i 10.000 euro (sul che *infra*, § 8).

Nella medesima chiave della semplificazione, con lo statuto normativamente tipizzato faceva inizialmente il paio una drastica riduzione della necessità di intervento del notaio. In base all'originario testo dell'art. 2463-*bis*, come introdotto dal citato [art. 3, d.l. n. 1 del 2012](#) (prima della sua conversione in legge), sia l'atto costitutivo, sia le sue modificazioni (v. *supra*), sia i trasferimenti di quote avrebbero dovuto realizzarsi con mera scrittura privata, facendo a meno dell'autentica notarile o dell'atto pubblico; ma la forma notarile veniva reintrodotta nello stesso art. 3 in sede di conversione *ex* [l. n. 27 del 2012](#), aggiungendovi peraltro un comma 3 con cui si sanciva, con previsione tuttora vigente, la figura dell'atto di notaio "gratuito", stabilendo che «*L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili*».

Le connotazioni "anagrafiche".

Come già ricordato, il primitivo tenore dell'art. 2463-*bis*, come introdotto dall'[art. 3 d.l. n. 1 del 2012](#), disponeva che la s.r.l. semplificata potesse "essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione", e che fosse vietata, a pena di nullità, la "cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età" predetti; generandosi così il dubbio se l'ossequio formale al dato letterale imponesse di ritenere: che soci dovessero essere persone fisiche soltanto in sede di costituzione della società a responsabilità limitata semplificata, ma che cessionari delle quote potessero essere anche soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, alle quali soltanto poteva riferirsi il requisito di "età" inferiore a 35 anni; che l'ingresso di nuovi soci per effetto di un aumento di capitale sociale – dunque non di una cessione di quote – non fosse vincolato all'età del cessionario. Per di più, sempre il testo previsto dal [d.l. n. 1 del 2012](#), prima delle modifiche all'atto della conversione, prevedeva espressamente l'esclusione di diritto del socio al superamento dei trentacinque anni di età, salvo trasformazione della società, e lo scioglimento della società a responsabilità limitata semplificata quando tutti i soci avessero superato tale limite anagrafico.

A tale riserva "giovanile" della primigenia s.r.l. semplificata faceva d'altronde da contraltare la destinazione della variante, di lì a poco introdotta, della s.r.l. a capitale ridotto a persone fisiche con più di 35 anni di età ([ex art. 44, d.l. n. 83 del 2012](#)), sancendosi peraltro «*fermo quanto previsto dall'art. 2463-*bis* del codice civile*»

relativamente alla semplificata regolata alcuni mesi prima, con ciò sembra richiamando anche il divieto di cessione di quote a soggetti di età (in questo caso) inferiore; tutto ciò suscitando non pochi dubbi che non mette conto qui di esporre, trattandosi di figura paritorita e soppressa nel breve volgere di un anno.

Ora, nulla di quanto sopra rimane nel testo vigente, a partire dalla novella introdotta dall'[art. 9, comma 13, d.l. 28 giugno 2013, n. 76](#), conv., con modif., dalla [l. 9 agosto 2013, n. 99](#), riducendosi esso a stabilire – sul piano dei requisiti soggettivi dei soci – che la s.r.l. semplificata possa essere costituita, con contratto o con atto unilaterale, soltanto da persone fisiche; mentre non sussiste più alcun divieto di cessione a soggetti diversi da quelli legittimati alla costituzione.

Di modo che, superata ogni connotazione in senso giovanilista (per la s.r.l. semplificata di primo conio) o comunque anagrafica (per la s.r.l. a capitale ridotto, dalla così breve vita) non resta a caratterizzare la semplificata che la sua destinazione elettiva a (più) piccole (ch)e medie imprese costituite fra persone fisiche (ma solo, appunto, “costituite”, potendo essere successivamente trasferite le quote a soggetti diversi), perciò a figure imprenditoriali a compagine ristretta e personale ed a bassissima densità di investimento iniziale.

S.r.l. con capitale sociale a 1 euro.

Passando a quest'ultimo aspetto, l'[art. 2463-bis, comma 2, n. 3, c.c.](#), dispone (fin dalla sua prima stesura *ex art. 3, comma 1, n. 1 del 2012*), che il capitale sociale, da includersi fra le indicazioni essenziali dell'atto costitutivo, debba essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro; e che lo stesso capitale debba essere sottoscritto e interamente versato fin dalla data della costituzione, a mezzo di conferimenti esclusivamente in denaro versati all'organo amministrativo.

A tale previsione, innovativa e dirompente per l'ordinamento italiano, della possibilità di una s.r.l. ad un euro, o comunque con un capitale privo di ogni consistenza significativa, faceva seguito, poco più di un anno dopo, una disciplina di più ampia portata, con cui sono stati introdotti (dall'[art. 9, comma 15-ter, d.l. 28 giugno 2013, n. 76](#), così come integrato in sede di conversione in [l. 9 agosto 2013, n. 99](#)) due ulteriori commi all'[art. 2463 c.c.](#), prevedendosi ora per tutte le s.r.l., non solo le semplificate, la possibilità di costituzione con capitale pari ad un euro, ma con l'obbligo dei soci di far sì che la riserva legale raggiunga, sommata al capitale, l'ammontare di 10.000 euro,

mediante accantonamento annuale – che riecheggia il già citato *Thesaurierungspflicht* della *Unternehmersgesellschaft* tedesca – di un quinto degli utili netti di bilancio; riserva legale che dovrà, in detta ipotesi, essere come sopra reintegrata in caso di diminuzione per qualsiasi ragione, e che non potrà essere impiegata se non per imputazione a capitale e copertura di eventuali perdite.

Dubbio però rimane se quest'ultima previsione, in quanto ormai integrante la disciplina generale del tipo, si applichi anche alla s.r.l. semplificata, al pari delle altre generali disposizioni in tema di s.r.l. che l'[art. 2463-bis, ultimo comma, c.c.](#), richiama applicabili – salvo quanto ivi previsto – alla s.r.l. semplificata “in quanto compatibili”.

La s.r.l. start up innovativa.

Anche la recente disciplina delle società “start-up innovative”, di cui agli [artt. 25-32, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179](#), conv. in [l. 17 dicembre 2012, n. 221](#), costituisce per certi aspetti un capitolo della politica normativa di riduzione degli oneri di costituzione e funzionamento della s.r.l., vista qui però quale modello organizzativo d'elezione della giovane (per età di costituzione) impresa innovativa, più che dell'impresa piccola o media in senso dimensionale; benché sia anche il secondo, per lo più, il caso delle *start-up*.

La citata disciplina ad ogni modo individua queste ultime nelle società di capitali connotate, fra gli altri requisiti, dall'essere costituite da non più di 48 mesi, dall'avere ad oggetto prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, dal non distribuire utili nonché, alternativamente, da elevate spese in ricerca e sviluppo (uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione), o dall'impiego come dipendenti o collaboratori – in percentuale qualificata rispetto alla forza lavoro complessiva – di soggetti muniti di titoli di studio e di ricerca qualificati (per almeno un terzo della forza lavoro totale, dottorato di ricerca conseguito o *in itinere*, o laurea più attività di ricerca certificata da almeno tre anni; per almeno due terzi della intera forza lavoro, laurea magistrale), o dal disporre di almeno una privativa industriale concernente un'innovazione tecnica.

Nel dichiarato intento (cfr. l'*incipit* del comma 1 dell'[art. 25, d.l. n. 179 del 2012](#)) di «*favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile*», ma anche di attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero (ivi, ultimo periodo), le società *start-up* innovative

vengono, per un verso, esonerate da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritti annuali per le camere di commercio, dovuti per l'iscrizione nel registro delle imprese, da compiersi in una sezione speciale di questo appositamente istituita (art. 25, comma 8), condizionando però tale esenzione al mantenimento dei richiamati requisiti e limitandola a non più di 4 anni dall'iscrizione.

Per altro verso, per le *start-up* innovative specificamente costituite sotto forma di s.r.l. – ed è ciò che più interessa in questa sede – sono previste deroghe alla disciplina generale del tipo, dirette ad assecondare la sopravvivenza della società e l'acquisizione di una sua adeguata e articolata provvista finanziaria, e ciò in particolare:

- rinviando, rispettivamente, al secondo o al primo esercizio successivo i provvedimenti da adottarsi in caso di perdite qualificate del capitale sociale, nei casi di cui agli [artt. 2482-bis](#) e [2482-ter c.c.](#), sospendendo nel secondo caso l'operatività della relativa causa di scioglimento della società (art. 26, comma 1);
- consentendo alla s.r.l. *start-up* innovativa di creare – ciò che per i più non sarebbe consentito alla generalità delle s.r.l. – categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto, e fra l'altro negando o variamente distribuendo la spettanza del diritto di voto, anche in deroga all'[art. 2468, commi 2 e 3, c.c.](#), ed al criterio di commisurazione proporzionale del voto alla partecipazione, di cui all'art. 2479, comma 5 (art. 26, commi 2 e 3);
- ammettendo, in deroga all'[articolo 2468, comma 1, c.c.](#), che le quote di partecipazione in s.r.l. *start-up* innovative costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 26, comma 5);
- disattivando nelle s.r.l. *start-up* innovative il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni [ex art. 2474 c.c.](#), «*qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali*» (art. 26, comma 6);
- permettendo alle *start-up* innovative, anche sotto forma di s.r.l. (così da allargare a queste ultime una possibilità prevista dalla legge italiana per le sole s.p.a., [artt. 2346, ult. co., e 2349 c.c.](#)), di prevedere nell'atto costitutivo, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli [articoli 2479 e 2479-bis del codice civile](#) (art. 26, comma 7).

Tale complessiva disciplina, il cui favore per le *start-up* innovative ulteriormente spazia dalle agevolazioni fiscali delle remunerazioni finanziarie di amministratori, collaboratori e dipendenti, a regole di flessibilità dei rapporti di lavoro subordinato e incentivi all'investimento, fino alla sottrazione alle procedure di cui alla [legge fallimentare](#) in favore dei rimedi al sovraindebitamento *ex* [l. 27 gennaio 2012, n. 3](#), limita temporalmente (ad un quadriennio dalla costituzione; o al diverso termine previsto per le società già costituite dall'art. 25 comma 3: rispettivamente 4, 3 o 2 anni dall'entrata in vigore della disciplina, a seconda che la società sia stata costituita entro i 2, 3 o 4 anni precedenti) e comunque condiziona l'applicazione delle misure previste al mantenimento da parte della società dei requisiti di qualificazione come *start-up* innovativa, di cui all'art. 25, comma 2, regolando per il periodo successivo (al decorso del termine o alla perdita dei requisiti) gli effetti degli atti frattanto compiuti, nel senso – quanto alle s.r.l. *start-up* innovative – dell'efficacia delle eventuali clausole già inserite nell'atto costitutivo (fruendo della disciplina derogatoria di cui si è detto) limitatamente alle quote già sottoscritte e agli strumenti finanziari già emessi (art. 31, comma 4).

In questo quadro, alla s.r.l. *start-up*, a disciplina transitoriamente modificata rispetto alle regole generali del tipo, al fine di proteggerne e sostenerne la “partenza” imprenditoriale, si consente dunque di procedere all'acquisizione di apporti con flessibilità e strumenti analoghi a quelli riservati alle s.p.a.; ed il suo ruolo quale forma societaria di avvio dell'iniziativa sembra allora, ancora una volta, da connettersi – rispetto alla immediata adozione del tipo azionario – alla combinazione dei caratteri (distintivi del modello s.r.l., tanto più alla stregua delle riferite modifiche legislative) di massima duttilità organizzativa e ridotto investimento iniziale richiesto per la costituzione, sì da offrire un contenitore a basso costo per il varo immediato di attività innovative che attendono, ma non posseggono ancora, gli investimenti necessari al loro reale sviluppo.

Senonché ben lungi dall'essere chiaramente ricostruibile è la disciplina analitica della s.r.l. *start-up* innovativa, sia sotto l'applicazione della disciplina derogatoria sia dopo la sua cessazione, quanto, ad esempio, alla organizzazione dei soci detentori di quote di categorie speciali o dei portatori di strumenti finanziari; nonché alla perdurante operatività, *post* “rientro” della s.r.l. dallo *status* temporaneo di *start-up* in quello ordinario, dei rinvii relativi alle misure di intervento sul capitale intaccato da perdite, di

cui all'art. 26, comma 1, posto che la disciplina transitoria dell'art. 31, comma 4, si riferisce unicamente alla ultrattiva applicazione delle "clausole" derogatorie, precedentemente inserite nell'atto costitutivo in esercizio delle opzioni offerte dal testo legislativo.

Iscrizione immediata nel registro delle imprese. Le insidie della "semplificazione", fra rischi di regulatory overload e di incertezza sulle regole.

Da ultimo, applicabile anche alle s.r.l. (non invece alle società azionarie) è la recente disposizione ([art. 20, comma 7-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 91](#), conv. in [l. 11 agosto 2014, n. 116](#)) che – rispondendo alle istanze europee di alleggerimento e velocizzazione degli oneri relativi alla registrazione della società nei pubblici registri, onde accelerare l'avvio delle attività delle SME – stabilisce che il conservatore del registro proceda all'iscrizione immediata dell'atto, quando costituito da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, circoscrivendosi al solo pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto l'esclusiva responsabilità dell'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per la stessa iscrizione; restando peraltro ferma la disciplina della cancellazione d'ufficio ai sensi dell'[art. 2191 c.c.](#), quando l'iscrizione risulti *ex post* avvenuta in difetto delle predette condizioni di legge.

La velocizzazione dell'iscrizione passa dunque qui attraverso la sostanziale rinuncia ad ogni controllo preventivo, sia pure – sembra – di mera regolarità e completezza; puntando per converso sul controllo operato dal pubblico ufficiale – per lo più, il notaio – rogante o autenticante l'atto. Ancora una volta, una via italiana al recepimento delle istanze europee di riduzione degli oneri per la costituzione delle SME, che tiene ferma la tradizionale garanzia del ruolo professionale notarile, visto invece in sede europea come rinunciabile quantomeno – nella chiave della riduzione dei costi e dei tempi di avvio dell'iniziativa – con riferimento a tale settore imprenditoriale.

Ed il vero è che, può osservarsi in conclusione, anche riguardo alle vicende della s.r.l. italiana, si dimostra quanto il lavoro di semplificazione e riduzione dei costi, dei vincoli e più in generale degli oneri di costituzione e funzionamento possa, per via di una sorta di ossimoro invincibile, risultare complicato: richiedendosi, per attingere gli stessi obiettivi, interventi non solo di *deregolamentazione* ma anche di positiva disciplina; dove peggiore del rischio di *overload* normativo, sempre in agguato, è quello di incertezza sulle regole, poche o molte che siano, e allora di scarsa affidabilità dello

strumento offerto e della sua conseguente infruttuosità per gli operatori e per il sistema economico e sociale di riferimento.

Riferimenti bibliografici e documenti europei citati.

A. BARTOLACELLI, *Società chiusa e capitale sociale minimo: tendenze europee*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 519 ss.; D. BOGGIALI-A. RUOTOLO, *Le nuove s.r.l.*, in *Studi e materiali*, 2014, 133 ss.; G. FERRI JR., *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, in *Riv. dir. comm.*, 2013, 135 ss.; M. MALTONI-P. SPADA, *L'impresa "start up" innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Riv. not.*, 2013, 579 ss., 1113 ss.; G. MARASÀ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la l. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Società*, 2013, 1086 ss.; G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, in *Vita not.*, 2013, 461 ss.; M. RESCIGNO, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 65 ss.; G.A. RESCIO, *Le s.r.l. con capitale ridotto (semplificate e non semplificate)*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, 495 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. soc.*, 2013, 1085 ss.; M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. soc.*, 2012, 1102 ss.; G.B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con "capitale destinato" (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. soc.*, 2010, 1237 ss. *Model articles of association for limited companies*, in <https://www.gov.uk/model-articles-of-association-for-limited-companies>; *Proposta di regolamento del consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE)*, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0396&from=IT>; *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della società privata europea [COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS)]*, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009AP0094&from=EN>; *Final Report del High Level Group of Company Law Experts*, in

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf;
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward, in http://www.ecgi.org/commission/documents/com2003_0284en01.pdf; *Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - “Think Small First” - A “Small Business Act” for Europe*, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=EN>; *Review of the “Small Business Act” for Europe*, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0078>; *Reflection Group On the Future of EU Company Law*, in http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en.pdf; *Minimizing regulatory burden for SMEs. Adapting EU regulation to the needs of micro-enterprises*, in http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/small_business_en.htm.